CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Terza Unità Organizzativa Complessa



SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA OPERAZIONI DI RECUPERO FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CIG: 8636310C75

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI



Chiarimenti alla data del 16/04/20214

<u>D.</u>

in relazione ai requisiti di partecipazione riteniamo che la richiesta di iscrizione alla categoria 6 classe F non sia pertinente all'affidamento del servizio di prelievo trasporto e conferimento (per recupero) dell'umido. Infatti, la categoria 6 richiamata fa riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti che rappresenta per la legislazione italiana l'ultima opzione in merito alla destinazione dei rifiuti. Riteniamo pertanto che il bando sia contrario alla nomativa vigente e chiediamo che venga rettificato in tal senso prevedendo l'iscrizione in cat. 6 l'opzione per il conferimento in altri paesi europei dell'umido e l'iscrizione in categoria 1 classe D (trasporto rifiuti) per il conferimento dei rifiuti in ITALIA sufficiente. Ricordiamo che in altre occasioni sia l'ANAC che i tribunali amministrativi hanno censurato l'oadozione di requisiti di gara troppo stringenti o non direttamente richiamati dalla normativa italiana.R.

Per mero errore nella documentazione di gara è stato indicato il D.M. n. 406/98 abrogato dall'attuale D.M. n. 120/2014; per cui al PUNTO 2 "REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI" di cui al Modello "A" allegato al disciplinare di gara, la lettera c) va così sostituita:

c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 212, come meglio specificato:

all'art. 8, comma 1, lett. a) e art. 9, comma 2, lett. e) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime: - categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), almeno classe e (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

e/o

all'art. 8, comma 1, lett. h) e art. 9, comma 3, lett. f) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime:

- categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), almeno classe f (quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000, tonnellate)

o iscrizione ad Albo/ Registro analogo dello Stato aderente all'U.E. in corso di validità

D.

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di specificare se sia necessario essere titolari di un impianto di smaltimento e recupero o se è possibile, essendo in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali CAT.8, partecipare in qualità di intermediario, allegando la disponibilità di altro impianto autorizzato

R.

Per mero errore nella documentazione di gara è stato indicato il D.M. n. 406/98 abrogato dall'attuale D.M. n. 120/2014; per cui al PUNTO 2 "REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI" di cui al Modello "A" allegato al disciplinare di gara, la lettera c) va così sostituita:

c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 212, come meglio specificato: all'art. 8, comma 1, lett. a) e art. 9, comma 2, lett. e) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime: -categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), almeno classe e (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

e/o

all'art. 8, comma 1, lett. h) e art. 9, comma 3, lett. f) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime:

- categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), almeno classe f (quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000, tonnellate)

o iscrizione ad Albo/ Registro analogo dello Stato aderente all'U.E. in corso di validità



Per quanto riguarda le Imprese che posseggono la sola categoria 8, classe f), le stesse dovranno dare prova della disponibilità di altro impianto autorizzato alla gestione delle operazioni di smaltimento e di recupero del rifiuto organico.

D.

Con espresso riferimento al bando di gara punto 2.c). Requisiti di idoneità professionale – Certificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali così come disposto dal D.Lgs. 152/2006 o analogo registro per le ditte aventi sede in altri Stati membri U.E. per le seguenti categorie e classi minimali previste dagli art. 8 e 9 del D.M. Ambiente n. 406/98 e s.m.i. categoria 6 classe f. Si chiede di specificare se trattasi di refuso visto l'oggetto di: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI CER 20.01.08. Si chiede se L' Iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali così come disposto dal D.Lgs. 152/2006 per la categoria 8 classe D è da ritenersi idonea. In tal senso, si evidenzia l'art.183,comma 1, lett. I), d.lgs n.152 del 2006 definisce l'intermediario di rifiuti, colui che ne 'dispone il recupero e lo smaltimento (....) per conto di terzi" anche senza prenderne il possesso materiale. Pertanto l'intermediario è un soggetto professionale dotato di qualificazione adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione. In altri termini gli intermediari sono figure professionali destinate ad operare nei confronti dei produttori e dei detentori di rifiuti, ovvero di coloro che sono tenuti a disfarsene nelle forme e con le modalita' consentite dalla legge, consistenti appunto nell'avvio a recupero o lo smaltimento.

R.

Per mero errore nella documentazione di gara è stato indicato il D.M. n. 406/98 abrogato dall'attuale D.M. n. 120/2014; per cui al PUNTO 2 "REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI" di cui al Modello "A" allegato al disciplinare di gara, la lettera c) va così sostituita:

c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 212, come meglio specificato: all'art. 8, comma 1, lett. a) e art. 9, comma 2, lett. e) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime: -categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), almeno classe e (inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

e/o

all'art. 8, comma 1, lett. h) e art. 9, comma 3, lett. f) D.M. 120/2014 per le seguenti categorie e classi minime:

- categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), almeno classe f (quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000, tonnellate)
- o iscrizione ad Albo/ Registro analogo dello Stato aderente all'U.E. in corso di validità